

*Studio Associato di Dottori Commercialisti
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi
Dott. Mauro Bottega
Dott. Alessandro Michetti
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana
Dott. Linda Gazzillo
Dott. Piero Albani
Dott. Giovanni Cottini
Dott. Alessandro Bianchi
Dott. Marco Corali

Bergamo, 20 novembre 2021

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 25/2021

LA “SUPER ACE”

Con la presente Circolare vengono esaminati i principali profili della c.d. “super ACE” o “ACE innovativa”, introdotta dall’art. 19, commi 2 - 7 del D.L. n. 73/2021 - Decreto “Sostegni-bis” (*cfr.* circolare di Studio n. 14/2021, § 1), che consente in via transitoria di agevolare con un coefficiente di remunerazione del 15% gli incrementi di Patrimonio netto registrati nel 2021. Particolare attenzione è posta all’opzione per la fruizione del beneficio sotto forma di credito d’imposta, “azionabile” dal contribuente a partire dal 20.11.2021.

I. AMBITO SOGGETTIVO

L’art. 19 del D.L. n. 73/2021 nulla dispone con riferimento all’ambito soggettivo delle nuove disposizioni. Pare, tuttavia, pacifico che possano beneficiare della “super ACE” tutti i soggetti titolati a fruire dell’ACE, e quindi sia i soggetti IRES, sia i soggetti IRPEF (questi ultimi, a condizione che adottino il regime contabile ordinario).

Si ricorda inoltre che non vi sono nella disciplina della “super ACE” esclusioni legate alla tipologia di società (es. intermediari finanziari o *holding*) o a requisiti dimensionali, le quali hanno invece caratterizzato diverse altre norme agevolative del “periodo COVID”.

2. AMBITO TEMPORALE

La “super ACE” spetta con solo riferimento al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020. Si tratta, quindi:

- del 2021, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- del periodo 2021/2022, per i soggetti con periodo d’imposta “a cavallo”.

In tale secondo caso, possono ad esempio beneficiare dell’agevolazione per il periodo 1.7.2021 - 30.6.2022 le società di capitali che chiudono l’esercizio al 30 giugno.

3. BASE DI CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE

La base di calcolo della “super ACE” è rappresentata, per il solo periodo agevolato (2021, ovvero 2021/2022), dalla “*variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d’imposta precedente*”.

Fatte salve le particolarità di seguito delineate, quindi, in prima approssimazione la base di calcolo è pari alla differenza tra:

- la base ACE al 31.12.2021 (o al termine dell’esercizio 2021/2022), e
- la base ACE al 31.12.2020 (o al termine dell’esercizio 2020/2021).

Essa è quindi determinata, sempre in prima approssimazione, assumendo gli incrementi del 2021.

3.1 Incrementi rilevanti

In assenza di una disciplina specifica per la “super ACE”, gli incrementi rilevanti sono quelli menzionati dall’art. 5 del DM 3.8.2017, e quindi:

- i conferimenti in denaro dei soci;
- le rinunce dei soci ai crediti;
- gli utili accantonati a riserva, con esclusione delle riserve indisponibili.

Riserve di rivalutazione costituite al 31.12.2020

Tra le riserve indisponibili ai fini dell’ACE figurano anche quelle di rivalutazione.

L’art. 5, comma 6 del DM 3.8.2017 prevede poi che, se una riserva originariamente non computata in quanto indisponibile diventa disponibile, essa è computata nella base ACE nell’esercizio in cui viene meno l’indisponibilità, sempre che la riserva si sia formata a decorrere dal 2011 (primo periodo di operatività dell’ACE “ordinaria”).

Sulla medesima questione l’Agenzia delle Entrate, nella circ. 3.6.2015 n. 21 (§ 3.13), ha chiarito che, con riferimento alle riserve di rivalutazione, l’indisponibilità viene meno a seguito del realizzo dei beni rivalutati.

Come rilevato in dottrina, quindi:

- la riserva costituita al 31.12.2020, pur rientrando nella “finestra” temporale della “super ACE” (rileva, a questi fini, la data di approvazione del bilancio in cui la rivalutazione è effettuata, che quindi cade nel

2021), non può essere computata, in quanto indisponibile (ad eccezione dei casi in cui vengano ceduti beni rivalutati già nel corso del 2021);

- per le riserve costituite precedentemente, si potrebbe argomentare – mutuando la regola sopra esposta per l’ACE “ordinaria” – che, essendosi formate in un periodo in cui non era in vigore la “super ACE”, esse non potrebbero essere computate nella base di calcolo (in ogni caso, anche se vi fosse un’apertura in tal senso, il beneficio sarebbe subordinato al realizzo dei beni rivalutati nel 2021).

Società di persone e imprenditori individuali

In dottrina si tende ad ammettere che, per le società di persone e per le imprese individuali, rimanga in vita la previsione contenuta nell’art. 8 comma 3 del DM 3.8.2017 secondo cui gli utili accantonati a riserva rilevano “per competenza”, nell’esercizio di maturazione. Posto, quindi, che l’utile del 2020 è già stato computato nella base ACE “ordinaria” del 2020, per i soggetti IRPEF il beneficio collegato all’accantonamento degli utili spetta dal 2021, una volta quantificato l’utile dell’esercizio di tale anno (con conseguente differimento del beneficio stesso se esso è fruito sotto forma di credito d’imposta).

3.2 Insussistenza dell’obbligo di “ragguaglio ad anno”

Per espressa disposizione di legge, per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020 “*gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta*”.

Tale previsione riveste particolare importanza per gli incrementi realizzati con conferimenti dei soci in denaro, i quali in assenza di tale previsione di favore sarebbero stati computati *pro rata temporis*, in base alla data di effettivo versamento.

La regola in esame vale, naturalmente, anche per gli accantonamenti degli utili a riserva, per i quali già in via ordinaria non opera l’obbligo del ragguaglio.

3.3 Limite massimo di 5 milioni di euro

La variazione in aumento agevolabile con la c.d. “super ACE” rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del Patrimonio netto risultante dal bilancio.

Il rendimento nozionale massimo ammonta, quindi, a 750.000,00 euro, a cui corrisponde un risparmio d’imposta massimo, per i soggetti IRES, di 180.000,00 euro.

Sul punto, un importante chiarimento è fornito dalla Relazione al D.L. n. 73/2021: si precisa, infatti, che ove sia superato il limite di 5 milioni di euro, l’eccedenza non viene persa, ma è agevolata con le regole ordinarie, e quindi con il coefficiente di remunerazione dell’1,3%.

In caso di assenza di una “base ACE pregressa”, le disposizioni non chiariscono se nel caso di superamento della soglia agevolabile di 5 milioni di euro, si debba o meno ragguagliare i versamenti *pro rata temporis* anche per la quota eccedente.

Nei casi invece di presenza di una “base ACE pregressa”, che presumibilmente rappresentano la regola, la Relazione al D.L. n. 73/2021 precisa che quest’ultima è assunta con il coefficiente dell’1,3%. Per il 2021 vi sarà, quindi, un’ACE “a due fasce”, la prima delle quali agevolata con il coefficiente maggiorato e la seconda, che ricomprende la base pregressa, con il coefficiente ordinario.

È stato, altresì, rilevato che la base di calcolo della “super ACE” dovrebbe essere insensibile alle vicende pregresse dell’ACE “ordinaria”, anche se quest’ultima presenta una base negativa. L’esempio portato è il seguente:

- capitale proprio al 31.12.2010: 10 milioni di euro;
- distribuzioni nel periodo 2011-2020: 7 milioni di euro;
- conferimenti in denaro nel 2021: 5 milioni di euro.

L’impostazione suggerita è quella per cui, nel 2021, i 5 milioni versati dai soci dovrebbero essere computati con il coefficiente maggiorato del 15% e non dovrebbero quindi andare a coprire i decrementi registrati nel periodo 2011-2020.

3.4 Operazioni infragruppo che riducono la base ACE

Nel silenzio delle norme di riferimento, si attendono indicazioni anche in merito al computo o meno (in negativo), nella base di calcolo della “super ACE”:

- dei corrispettivi riferiti alle operazioni infragruppo potenzialmente elusive menzionate dall’art. 10 del DM 3.8.2017 (conferimenti a favore di società controllate, acquisti di aziende e partecipazioni infragruppo, ecc.);
- degli incrementi delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni.

Secondo alcuni Autori, la base ACE incrementale del 2021 dovrebbe essere pari alla differenza tra la base ACE lorda (non tenendo conto delle disposizioni dell’art. 10 del DM 3.8.2017) del 2021 e la base ACE lorda del 2020, ma il beneficio del coefficiente maggiorato del 15% dovrebbe poi spettare nei limiti della base ACE netta risultante dall’applicazione delle disposizioni dell’art. 10 medesimo (ad esempio, l’acquisto di partecipazioni di controllo infragruppo).

Corollario di questa impostazione sarebbe quello per cui le somme che vanno a “decurtazione” del beneficio menzionate dall’art. 10 del DM 3.8.2017 dovrebbero andare a prioritaria riduzione della base ACE formatasi sino al 2020.

Si può schematizzare il funzionamento della disposizione con i seguenti dati (si ipotizza, per semplicità, che non esista una base ACE pregressa al 31.12.2019). Ciascuno degli importi proposti evidenzia i movimenti dell’anno, e non invece l’importo cumulato.

Parametro	2020	2021
Conferimenti in denaro e accantonamenti di utili	800.000	360.000
Distribuzioni di riserve ai soci	–	–
Acquisti di partecipazioni da società del gruppo	250.000	

Con tali dati, ipotizzando lo scenario sopra proposto:

- nel 2020, la società ha agevolato (con il coefficiente dell’1,3%) una base netta di 550.000,00 euro (800.000,00 – 250.000,00);
- nel 2021, la base di calcolo lorda della c.d. “super ACE” sarebbe pari a 360.000,00 euro;

- sempre nel 2021, può essere sfruttata quale ACE “ordinaria” la somma di 550.000,00 euro (ovvero, la base ACE progressiva), la quale continua a essere decurtata in ragione delle somme pagate per l’acquisto della partecipazione, in quanto tale riduzione ha carattere permanente.

Trattasi, ad ogni modo, di una ipotesi che sinora non ha trovato avalli di fonte ufficiale.

4. CALCOLO DEL BENEFICIO FISCALE

Il beneficio fiscale corrispondente alla “super ACE” è fruito dall’impresa, alternativamente:

1. secondo le regole ordinarie dell’ACE, e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
2. quale credito d’imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES (art. 19, comma 3 del D.L. n. 73/2021).

4.1 Utilizzo della “super ACE” a riduzione del reddito imponibile

In questo caso, le regole sono quelle ordinarie, per cui il reddito detassato è computato applicando alla base di calcolo il coefficiente di legge (per la “super ACE”, il 15%).

Ad esempio, se una S.r.l. può fare valere per il 2021 l’accantonamento a riserva dell’utile del 2020, per complessivi 340.000,00 euro, e un versamento dei soci (in qualsiasi data effettuato) per complessivi 500.000,00 euro, il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Risparmio d’imposta (IRES)	$126.000 \times 24\% = 30.240$

Il risparmio d’imposta in questione (euro 30.240) si materializzerà in sede di versamento del saldo IRES relativo al 2021 (giugno/luglio del 2022).

Eccedenze della “super ACE”

L’art. 19 del D.L. n. 73/2021 non chiarisce se alla “super ACE” si applichino le disposizioni, contenute nell’art. 1, comma 4 del D.L. n. 201/2011, che permettono il riporto a nuovo delle eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito.

Il problema si ridimensiona a seguito della possibilità di sfruttare il beneficio in modo anticipato sotto forma di credito d’imposta, ma potrebbe in ogni caso interessare le imprese che registrino nel 2021 incrementi rilevanti ma chiudano con un reddito imponibile insufficiente allo scopo, o con una perdita fiscale.

Il riporto delle eccedenze dovrebbe però essere garantito per ragioni:

- sia di carattere sostanziale (la “super ACE”, infatti, si innesta con modifiche sulla disciplina dell’ACE);
- sia in virtù della considerazione per cui lo stesso art. 19 del D.L. n. 73/2021 prevede, quale modalità alternativa, il credito d’imposta, che concettualmente va a sostituire il meccanismo di riporto delle eccedenze.

4.2 Utilizzo della “super ACE” sotto forma di credito d’imposta

Per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020, l’impresa può sfruttare la “super ACE”, quale modalità alternativa, sotto forma di credito d’imposta. Il calcolo del beneficio avviene applicando al rendimento nozionale “*le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi (...) in vigore nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020*”.

Le aliquote con cui effettuare la conversione sono quelle in vigore per il 2020 (o per il 2020/2021 per i soggetti aventi periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare), e quindi per il periodo d’imposta anteriore a quello di applicazione della “super ACE”.

Nessun effetto ha, quindi, una eventuale variazione dell’aliquota che dovesse essere decisa da qui in avanti, ma con efficacia retroattiva al 2021.

Per il calcolo del credito è possibile riprendere l’esempio precedente.

Il beneficio è computato come segue:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Credito d’imposta	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato (rendimento nozionale) di 126.000,00 euro, il credito d’imposta ammonta a 30.240,00 euro (importo ottenuto applicando al rendimento nozionale l’aliquota IRES del 24%).

Intermediari finanziari

Gli intermediari finanziari soggetti all’addizionale IRES del 3,5% a norma dell’art. 1 comma 65 della L. 208/2015 “*tengono conto, al fine della determinazione del credito d’imposta, anche della relativa aliquota*”.

Il credito d’imposta è, quindi, determinato per tali soggetti con l’aliquota “cumulata” del 27,5%.

Imprese individuali e società di persone

Per i soggetti IRPEF, la conversione avviene con le aliquote IRPEF dell’art. 11 del TUIR. Riprendendo quindi l’esemplificazione, se il rendimento nozionale ammonta a 126.000,00 euro, il credito è così computato:

- 3.450,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 23% (primo scaglione) fino a 15.000,00 euro
- 3.510,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 27% (secondo scaglione) da 15.000,00 a 28.000,00 euro;
- 10.260,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 38% (terzo scaglione) da 28.000,00 a 55.000,00 euro;
- 8.200,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 41% (quarto scaglione) da 55.000,00 a 75.000,00 euro;
- 21.930,00 euro, ottenuti applicando l’aliquota del 43% (quinto scaglione) per la parte eccedente 75.000,00 euro e sino a 126.000,00 euro.

Il calcolo sopra proposto, che di fatto rappresenta una sorta di “IRPEF virtuale”, porta quindi ad un credito d’imposta per complessivi 47.350,00 euro.

Per le società di persone, secondo le risposte rese dall’Agenzia delle Entrate al Videoforum del 24.5.2018, nel procedimento di calcolo del credito non occorre tenere conto né del numero dei soci, né delle aliquote marginali dei soci stessi.

Società di persone - Soggetto titolare ad utilizzare il credito

L'art. 19 del D.L. n. 73/2021 non individua in modo puntuale il soggetto titolato ad utilizzare il credito nel caso delle società di persone, ed in particolare se esso sia individuabile nella società o nei soci, anche se la lettura delle istruzioni al modello di comunicazione da presentare all'Agenzia delle Entrate porta ad individuare nella società di persone tale soggetto.

Modalità e tempi per l'utilizzo del credito d'imposta

A norma dell'art. 19 comma 6 del DL 73/2021, il credito d'imposta può essere, alternativamente:

- utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione nel modello F24;
- richiesto a rimborso;
- ceduto a terzi (in questo caso, il cessionario può utilizzare il credito con le stesse modalità del soggetto cedente, e può a sua volta cedere a terzi il credito).

Comunicazione all'Agenzia delle Entrate

L'art. 19, commi 3 e 7 del D.L. n. 73/2021 prevede una comunicazione preventiva da inviare all'Agenzia delle Entrate per avvalersi del credito d'imposta, le cui modalità, termini e contenuto sono state stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 238235/2021 del 17.9.2021.

Il provvedimento, completo di modello ed istruzioni (allegati alla presente circolare), è reperibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate nell'area dedicata all'agevolazione in oggetto, nel quale sono disponibili anche i software di compilazione e controllo, seguendo il percorso *Imprese > Agevolazioni > Crediti d'imposta > Credito d'imposta ACE*, oppure accedendo con il seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/credito-d-imposta-ace>

In particolare:

- **la comunicazione (c.d. “comunicazione ACE”) deve essere presentata, con modalità esclusivamente telematiche, a partire dal 20.11.2021**, e sino alla scadenza del termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2020;
- essa può essere inviata con riferimento ad uno o più incrementi del capitale proprio; in caso di incrementi successivi, vanno presentate ulteriori comunicazioni, senza riportare gli incrementi indicati nelle comunicazioni già presentate;
- entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole comunicazioni, l'Agenzia delle Entrate comunica agli istanti il riconoscimento o il diniego del credito d'imposta;
- se il credito d'imposta è superiore a 150.000,00 euro, occorre effettuare le verifiche antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 (deve, in pratica, essere compilato il quadro A del modello di comunicazione).

Le imprese interessate possono, inoltre, rettificare una comunicazione già inviata (in questo caso, la comunicazione rettificativa sostituisce integralmente quella originaria) o rinunciare integralmente al credito.

In particolare, nella sezione “Determinazione del credito d'imposta” occorre inserire:

- i dati riferiti alla natura del soggetto che richiede il credito d'imposta;
- se il soggetto non ha periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la data di inizio e la data della fine del periodo d'imposta;

- i dati necessari alla liquidazione del credito d'imposta, rappresentati dalla variazione in aumento, dal rendimento nozionale e dal credito stesso.

Data dalla quale è possibile utilizzare il credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, dal giorno successivo a quello:

- in cui è avvenuto il versamento del conferimento in denaro;
- in cui sono avvenute la rinuncia o la compensazione dei crediti;
- della delibera con cui l'assemblea ha deciso di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

Queste indicazioni sono replicate dal provvedimento attuativo, ma in ogni caso si deve tenere conto che nessuna comunicazione può essere presentata prima del 20.11.2021 e che l'Agenzia delle Entrate può riservarsi sino a 30 giorni per il riconoscimento del credito d'imposta, per cui anche conferimenti o accantonamenti effettuati nella prima parte del 2021 si risolveranno in crediti d'imposta utilizzabili non prima di dicembre dello stesso anno. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Se il credito utilizzato in compensazione eccede l'ammontare massimo fruibile, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, il modello F24 è scartato.

Indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del *pro rata* delle spese generali di cui all'art. 109, comma 5 del TUIR.

Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

5. "RECUPERO" DELL'AGEVOLAZIONE

L'art. 19, commi 4 e 5 del D.L. n. 73/2021 prevede appositi meccanismi di recupero dell'agevolazione finalizzati al ricalcolo della stessa e al riversamento del beneficio, in tutto o in parte, in caso di immissioni solo temporanee di denaro.

Ambito temporale del "recupero"

I meccanismi in questione, come rilevato dalla Relazione al D.L. n. 73/2021, operano nel momento in cui vi siano riduzioni del Patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della "super ACE") e, quindi, sempre ragionando in termini di soggetti aventi periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, nel 2022 e/o nel 2023.

La norma opera, come evidenziato dalla stessa Relazione, solo a seguito di riduzione del Patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).

Distribuzioni che attivano il "recupero"

In dottrina, si tende ad ammettere che il meccanismo di recupero operi non solo nel momento in cui sono distribuite riserve che hanno beneficiato della "super ACE" (ad esempio, l'utile del 2020 accantonato a riserva, ma poi distribuito come dividendo straordinario a seguito di una delibera *ad hoc*), ma anche all'atto della distribuzione di riserve pregresse, le quali hanno beneficiato dell'ACE "ordinaria".

Nuovi conferimenti e accantonamenti finalizzati ad evitare il “recupero”

L'obbligo di riversamento dei benefici fiscali dovrebbe venir meno se, nel biennio di osservazione, sono distribuite riserve ai soci, ma tali riduzioni sono controbilanciate da nuove variazioni in aumento (per accantonamento di utili a riserva e/o conferimenti in denaro) di ammontare almeno uguale. Deporranno a favore di tale conclusione:

- da una parte, il fatto che la norma di riferimento è strutturata per masse;
- sotto un diverso profilo, il fatto che la *ratio* della disciplina del *recapture* è quella di obbligare l'impresa a mantenere un livello di patrimonializzazione almeno pari a quello che ha determinato il beneficio “maggiorato” al 15%, cosa che effettivamente avviene se le riduzioni sono controbilanciate da aumenti di ammontare almeno corrispondente.

Utilizzo della “super ACE” a riduzione del reddito imponibile

Il meccanismo di recupero dell'agevolazione per le imprese che hanno utilizzato la “super ACE” a riduzione del reddito imponibile è delineato dall'art. 19, comma 5 del D.L. n. 73/2021 ed è sintetizzato nella tabella che segue (si ipotizza, di seguito, che le società abbiano periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Situazione	Conseguenza
Variazione in aumento del capitale proprio del 2022 inferiore rispetto a quella esistente alla fine del 2021	Il reddito complessivo è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla fine del 2021 e quella esistente alla fine del 2022.
Variazione in aumento del capitale proprio del 2023 inferiore rispetto a quella del 2021	Il reddito complessivo è aumentato di un ammontare pari al 15% della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla fine del 2021 e quella esistente alla fine del 2023, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo effettuato nel periodo d'imposta precedente.

Per espressa disposizione di legge, ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai punti evidenziati in tabella non si tiene conto del limite del Patrimonio netto risultante dal bilancio.

La procedura di *recapture* può essere sintetizzata partendo dall'esempio in precedenza proposto di una S.r.l. con una base di calcolo della “super ACE” di 840.000,00 euro, per un beneficio così computato per il 2021:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Risparmio d'imposta (IRES)	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un reddito detassato di 126.000,00 euro, si è realizzato per il 2021 un risparmio in termini di IRES di 30.240,00 euro.

Se, ad esempio, nel 2022 viene distribuita una riserva per 200.000,00 euro (e non vi sono altre variazioni in aumento che possano controbilanciare questa riduzione), è necessario determinare la differenza tra:

- la base ACE alla fine del 2022 (640.000,00 euro), e
- la base ACE alla fine del 2021 (840.000,00 euro),

ed effettuare una variazione in aumento del reddito del 2022 per il 15% della differenza di 200.000,00 euro, riferita alla distribuzione del 2022.

Questo è l'effetto del meccanismo di *recapture* per il 2022.

Parametro	Importo
Differenza assoggettata a <i>recapture</i>	840.000 – 640.000 = 200.000
Variazione in aumento del reddito	200.000 × 15% = 30.000
Riversamento d'imposta (IRES)	30.000 × 24% = 7.200

In sostanza, posto che si distribuisce ai soci il 23,81% delle riserve agevolate (200.000,00/ 840.000,00), la società riversa IRES pari al 23,81% del beneficio fruito (7.200,00/30.240,00).

Analogo procedimento è previsto per il 2023 (se in tale anno avvengono distribuzioni di riserve), considerando però le variazioni in aumento del reddito al netto di quelle già effettuate per il 2022.

Utilizzo della “super ACE” sotto forma di credito d'imposta

Il meccanismo di recupero dell'agevolazione per le imprese che hanno utilizzato la “super ACE” sotto forma di credito d'imposta è delineato dall'art. 19, comma 4 del D.L. n. 73/2021, ed è sintetizzato nella tabella che segue (si ipotizza, di seguito, che le società abbiano periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

Situazione	Conseguenza
Differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio del 2021 e la variazione in aumento del capitale proprio del 2020 inferiore agli incrementi agevolati con la “super ACE”.	Il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minor importo.
Variazione in aumento del capitale proprio del 2022 inferiore rispetto a quella del 2021.	Il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minor importo.
Variazione in aumento del capitale proprio del 2023 inferiore rispetto a quella del 2021.	Il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio del 2023 e la variazione in aumento del capitale proprio del 2021, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente.

Anche in questo caso, ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai punti evidenziati in tabella non si tiene conto del limite del Patrimonio netto risultante dal bilancio.

Rispetto alla situazione della “super ACE” fruita sotto forma di riduzione del reddito imponibile, la procedura di *recapture* prevista per le imprese che hanno scelto il credito d'imposta vede una casistica in più (quella menzionata nella prima riga della tabella che precede), ovvero la fattispecie in cui vi siano distribuzioni nel 2021.

Ciò, come evidenzia la Relazione al DL 73/2021, deriva dalla necessità di salvaguardare la posizione dell'Erario nelle situazioni in cui, nel 2021, il beneficio è già stato “incamerato” (tipicamente, con la compensazione del credito d'imposta nel modello F24), ma l'impresa procede successivamente alla distribuzione di riserve.

Per il resto, la procedura è concettualmente simile a quella prevista per le imprese che beneficiano dell'ACE sotto forma di riduzione del reddito imponibile, e anche in questo caso può essere esemplificata partendo dal caso della S.r.l. con una base di calcolo della "super ACE" di 840.000,00 euro, per un beneficio così computato per il 2021:

Parametro	Importo
Base di calcolo	$340.000 + 500.000 = 840.000$
Rendimento nozionale	$840.000 \times 15\% = 126.000$
Credito d'imposta	$126.000 \times 24\% = 30.240$

A seguito di un rendimento nozionale di 126.000,00 euro, la società ha compensato nel modello F24 nel corso del 2021 30.240,00 euro.

Se, ad esempio, nel 2022 viene distribuita una riserva per 200.000,00 euro (e non vi sono altre variazioni in aumento), è necessario determinare la differenza tra:

- la base ACE alla fine del 2022 (640.000,00 euro), e
- la base ACE alla fine del 2021 (840.000,00 euro), e riversare il credito in proporzione.

Questo è l'effetto del meccanismo di *recapture* per il 2022.

Parametro	Importo
Differenza assoggettata a <i>recapture</i>	$840.000 - 640.000 = 200.000$
Proporzione per il riversamento	$200.000/840.000 = 23,81\%$
Riversamento del credito d'imposta	$30.240 \times 23,81\% = 7.200$

In sostanza, posto che si distribuisce ai soci il 23,81% delle riserve agevolate (200.000,00/ 840.000,00), la società riversa il credito per un importo pari al 23,81% del beneficio fruito.

Rimandando allo scopo alle esemplificazioni contenute nella Relazione al DL 73/2021, analogo procedimento è previsto per il 2023 (se in tale anno avvengono distribuzioni di riserve), considerando però i riversamenti al netto di quelli già effettuati per il 2022.

Addebito di interessi - Esclusione

La norma non precisa, per il *recapture* del beneficio originariamente fruito sotto forma di credito d'imposta, né quando il credito d'imposta deve essere riversato, né se sono dovuti interessi.

Per quanto riguarda la prima questione, essa verrà presumibilmente risolta con l'approvazione dei modelli di dichiarazione e delle relative istruzioni riferiti alle annualità interessate. Con riferimento, invece, agli interessi, in assenza di una previsione esplicita da parte del testo di legge, essi non risulterebbero dovuti (né, a maggior ragione, parrebbe dovuta alcuna sanzione).

* * * * *

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

